



*AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO PER
IL FINANZIAMENTO DEL
CONTRIBUTO DI LIBERTÀ
DA DESTINARE ALLE DONNE CHE
HANNO SUBITO VIOLENZA -
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE
N. 382 DEL 06/06/2024*

FAQ

1)

DOMANDA:

È possibile che l'accesso alla piattaforma per la presentazione delle domande del "Contributo di Libertà" venga effettuato dalle responsabili dei CAV, in qualità di delegate della legale rappresentante dell'ente, anziché utilizzare un unico SPID intestato alla rappresentante legale?

RISPOSTA:

Sì. Il Legale Rappresentante può delegare il **Responsabile del Centro Antiviolenza**, mediante apposita delega che deve essere ben indicata ed inerente le attività in questione. Resta inteso quindi che deve:

- essere **firmata dal Legale Rappresentante**;
- indicare in modo esplicito che il Responsabile del Centro è delegato **ad accedere alla piattaforma utilizzando la propria identità digitale (SPID/CIE)** in luogo del Legale Rappresentante.

Non è possibile delegare soggetti diversi dai Responsabili dei Centri Antiviolenza.

2)

DOMANDA:

Le donne che hanno già presentato domanda per il Reddito di Libertà all'INPS nel 2026, ma che non hanno ancora ricevuto accoglimento o erogazione, possono presentare domanda per il Contributo di Libertà 2026? È possibile rinunciare al Reddito di Libertà qualora venga successivamente approvato?

RISPOSTA:

Come previsto dall'**Art. 2 dell'Avviso Contributo di Libertà 2026**, *sono escluse dal contributo regionale solo le donne che, alla data di pubblicazione dell'Avviso, **abbiano già beneficiato o stiano beneficiando** del Reddito di Libertà erogato dall'INPS.*

Ne consegue che:

- una donna che **ha semplicemente presentato la domanda all'INPS**, ma per la quale **non vi è ancora alcun accoglimento né erogazione**, **può presentare regolarmente domanda per il Contributo di Libertà 2026** (in quanto non rientra nei casi di esclusione previsti dall'articolo citato);
- qualora successivamente il Reddito di Libertà venga approvato ed erogato, la beneficiaria **non potrà cumulare i due contributi**, poiché la finalità è analoga. La donna potrà quindi **scegliere di accettare il Contributo di Libertà della Regione Lazio e rinunciare al Reddito di Libertà INPS**, oppure viceversa.

3)

DOMANDA:

Entro quando deve essere speso l'importo totale del contributo?

RISPOSTA:

Trattandosi di un contributo erogato tramite procedura **a sportello** e destinato a sostenere le beneficiarie in base ai propri bisogni, **l'Avviso non stabilisce una scadenza per l'utilizzo delle risorse.**

Vige l'obbligo, previsto dall'**Art. 7 - Controlli a campione e decadenza**, di **conservare la documentazione delle spese per 36 mesi** per eventuali verifiche da parte di LAZIOcrea S.p.A..

Resta inteso che le spese devono essere **coerenti con le finalità indicate all'Art. 4 dell'Avviso** (autonomia abitativa, autonomia personale, sostegno ai figli minori) e **documentabili** in caso di controllo.

4)

DOMANDA:

Possono i centri antiviolenza, non presenti nella mappatura regionale del 1522, presentare la richiesta per l'erogazione del contributo di libertà per le donne da loro seguite nel percorso di emancipazione e fuoriuscita dalla violenza?

RISPOSTA:

L'articolo 2 dell'Avviso individua quali destinatarie del Contributo di libertà le donne che hanno subito violenza, con o senza figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti nel territorio della Regione Lazio.

È possibile la presentazione della domanda anche per la donna seguita da centri antiviolenza che, pur non essendo inseriti nella mappatura regionale del 1522, svolgano il servizio sul territorio regionale attraverso convenzioni con enti pubblici locali e/o ASL, nel rispetto dei requisiti previsti per le strutture suddette dall'Intesa Stato-Regioni tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio (Rep. Atti n. 146/CU del 14 settembre 2022 e s.m.i.).

I suddetti centri antiviolenza devono essere gestiti da associazioni iscritte all'"Albo regionale delle organizzazioni di donne impegnate nel contrasto alla violenza di genere e nel sostegno ai percorsi di uscita dalla violenza" di cui all'articolo 6 bis della l.r. n. 4/2014.

Le strutture antiviolenza **dovranno allegare alla richiesta** di contributo, presentata per conto della donna, **la documentazione a supporto di quanto sopra indicato**.